

## IAS, “alternativa” fiscale

a cura Giuseppe Bennici

L'art. 83 del Tuir rappresenta il crocevia tra la normativa fiscale e quella civile. Esso contiene l'importante principio di “derivazione” secondo il quale, partendo da un dato civilistico si determina un ulteriore dato di natura fiscale.

Il dato contabile di riferimento è il reddito civilistico<sup>1</sup> mentre il dato fiscale è il reddito su cui vanno calcolate le imposte.

Il dato fiscale, comunque, non è un valore misurato da norme e regole civilistiche ma la risultanza di regole proprie, sostanzialmente norme di valutazione ed imputazione prettamente emanate secondo finalità erariali.

L'eccezione “derivazione” va intesa, quindi, come punto di partenza per determinare una base imponibile fiscale orfana di regole di natura contabile che in applicazione di variazioni in aumento o in diminuzione all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, in all'applicazione di criteri stabiliti nel Tuir, ricava un utile o una perdita.

Tale problematica si è accentuata ancor più con l'introduzione dei principi contabili internazionali per alcune tipologie di imprese; Si tratta delle imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, improntati su criteri di valutazione diversi rispetto ai principi nazionali i quali prevedono una deroga alla determinazione del reddito per coloro che adottano, per obbligo o facoltà, i principi di redazione internazionali prevedendo, anche in deroga alle disposizioni del Tuir, i criteri di *qualificazione*, *imputazione* temporale e *classificazione* in bilancio previsti da detti principi contabili<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Voce E 23) del Conto Economico \_ art. 2425 del codice civile.

<sup>2</sup> Norme introdotta dalla legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) con decorrenza 1 gennaio 2008. in via transitoria dalla stessa legge prevede un periodo transitorio che fa salvi gli effetti dell'applicazione dei corretti principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58, art. 1, legge finanziaria 2008.

## ***International Accounting Standard (IAS) o International Financial Reporting Standard (IFRS)***

Nella diversità dei sistemi contabili adottabili e, in particolare, in presenza di variegati criteri di valutazione adottati universalmente, si è cercato di adottare criteri comuni al solo fine di garantire la chiarezza e l'intelligibilità dei bilanci di tutte le imprese.

A livello europeo, e quindi anche in Italia, per principi contabili internazionali si intendono *“i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002”*.

### **Applicazione soggettiva degli IAS/IFRS**

L'introduzione nel sistema Italiano dei principi contabili internazionali riguarda sia la redazione del bilancio della singola azienda sia la redazione del bilancio di gruppo, salvo l'ipotesi in cui la società abbia i requisiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata<sup>4</sup>.

I destinatari delle norme contabili internazionali sono:

- ❑ le società emittenti strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea;
- ❑ le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria<sup>5</sup>;
- ❑ le banche italiane;
- ❑ le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993;
- ❑ le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto degli intermediari finanziari
- ❑ le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto degli intermediari finanziari
- ❑ le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993;
- ❑ gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993;
- ❑ le società assicurative;
- ❑ le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle

<sup>3</sup> Decreto Legislativo del 28/02/2005 n. 38; DL n. 48/2009.

<sup>4</sup> Art. 2435-bis del codice civile.

<sup>5</sup> Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

precedenti società, diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata;

- le società diverse da quelle precedenti e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata che redigono il bilancio consolidato;
- le altre società per opzione.

### ***Scelta e revoca dell'adozione degli IAS/IFRS***

La scelta dell'adozione dei principi contabili internazionali in bilancio, ancorché per obbligo, va effettuata sulla base della delibera assembleare come pure la revoca, se possibile, va deliberata dall'organo assembleare<sup>6</sup>.

Per le società che non redigono il bilancio consolidato le disposizioni internazionali hanno efficacia sin dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, mentre per le società partecipanti ad un consolidamento le nuove disposizioni hanno avuto efficacia con il bilancio chiuso il 31 dicembre 2005.

Inoltre, la revoca, adottabile solo in casi eccezionali, va adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

Una causa di revoca di natura prettamente contabile si verifica nell'ipotesi in cui l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico<sup>7</sup>.

Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

In ogni caso, la revoca ha efficacia per l'esercizio successivo a quello in cui è effettuata.

### **Gli IAS in Bilancio** ***Il principio della sostanza sulla forma***

La maggior parte delle valutazioni delle poste di bilancio fatte con i principi contabili internazionali, poggiano su criteri ancorati alla realtà dei fatti piuttosto che alla forma.

Si tratta, in pratica, del principio secondo il quale un bilancio redatto secondo criteri di costo e delle contrattazioni "ingessate" non sia in grado,

<sup>6</sup> Cfr. Vasapolli – "Dal bilancio di esercizio al reddito di impresa".

<sup>7</sup> Art. 2423 del codice civile.

secondo l'orientamento internazionale, di garantire la rappresentazione veritiera e corretta della realtà economico-patrimoniale delle aziende collegate in un mercato globale.

Il codice civile ha, in parte, recepito tale impostazione prevedendo nell'art. 2423bis, tra i principi di redazione del bilancio, la possibilità di considerare "anche" la funzione economica dell'elemento attivo o passivo.

In pratica, accanto al principio della prudenza, tipico delle economie *civil law*, è data la possibilità di valutare una posta di bilancio sconfinando dal criterio del costo.

Tale orientamento lo si ritrova nella valutazione dei titoli (art. 2426 del c.c.) e in modo particolare, nell'obbligo di indicare in nota integrativa (art. 2427 del c.c.) gli effetti di contratti di leasing finanziari e nell'introduzione dell'art. 2427bis, concernente l'informativa della valutazione dei titoli finanziari con il metodo del fair value.

### ***Il fair value***

Il principio del fair value (valore equo o corrente) rappresenta il criterio di valutazione prevalente a livello internazionale. Gli IAS lo prevedono in modo particolare per tutte le voci di bilancio che risultano essere maggiormente influenzati dal mercato.

Esso è dato dal corrispettivo al quale viene scambiato un bene, od estinta una passività, tra parti consapevoli, disponibili ed indipendenti ad effettuare l'operazione tra terzi.<sup>8</sup>

Rispetto alle ordinarie regole adottate dalla legislazione civile nazionale ancorata al criterio del costo rappresenta un criterio di valutazione fortemente *volatile* alle dipendenze di diverse variabili, indipendenti tra di loro, di natura negoziale ancorché soggettiva<sup>9</sup>.

Dato l'alto grado di versatilità che presenta tale criterio, di chiara derivazione ed influenza dei paesi a regime *common law*, le poste di bilancio che meglio "determinate" con tale criterio sono i valori finanziari, specie se espressione di titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Le problematiche legate alla non facile prevedibilità dell'incidenza sulle politiche di bilancio e la loro influenza sulla determinazione del reddito tassabile, fanno sì che il fair value nonostante possa essere definito come il criterio dei

---

<sup>9</sup> A dimostrazione della difficoltà della valutazione delle poste di bilancio legate ai mercati negoziali, il decreto legge n. 185 del 2008, articolo 15, per far fronte alla crisi dei mercati internazionali, ha previsto che per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali la valutazione al costo dei titoli non destinati a rimanere durevolmente nel patrimonio, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

criteri di valutazione, il più veritiero e corretto, rappresenta, comunque, un criterio *non controllabile*.

### **Impairment Test**

Al fine di salvaguardare l'equilibrio tra valore corrente e valore d'uso, è previsto che una volta l'anno, sicuramente in sede di redazione del bilancio, la società che adotta gli IAS verifichi la perdita di valore dei beni.

In pratica, si tratta della verifica al fine di evitare che in bilancio siano inseriti valori superiori al valore recuperabile.

Il valore recuperabile è dato dal maggiore tra il fair value al netto dei costi accessori alla vendita del bene ed il valore d'uso.

Il valore d'uso, invece, è dato dall'individuazione di un valore medio attualizzato dei flussi finanziari derivanti sia dall'uso del bene sia dalle somme ricavabili in sede di vendita del bene.

Oggetto dell'Impairment test sono tutti i beni materiali ed immateriali, ad esclusione di attività finanziarie, investimenti immobiliari, rimanenze e le attività fiscali (crediti per imposte anticipate).

La perdita di valore rappresenta un componente negativo di reddito quindi, va imputata a conto economico. (Valore netto contabile - Valore recuperabile = Perdita di Valore).

Per i beni che possono dar vita a perdite di valore ma che inizialmente in bilancio sono state iscritte assumendo quale valore il fair value e non il costo storico, la perdita diminuisce la Riserva di rivalutazione.

### **Gli IAS nel TUIR**

Ai fini fiscali, i criteri di valutazione ed imputazione propri degli IAS, hanno dovuto trovare spazio all'interno del Testo Unico.

La circostanza secondo cui cardini del sistema di valutazione e di imputazione sono l'applicazione dei principi del fair value e della sostanza sulla forma, le maggiori modifiche hanno riguardato:

- a) un intervento generalizzato all'art. 83, nel quale è stata prevista un'ampia adottabilità dei criteri di valutazione, anche ai fini fiscali;
- b) nell'art. 73
- c) nell'art. 85, tramite l'identificazione dei titoli finanziari immobilizzati diversi da quelli tenuti per la negoziazione;
- d) nell'art. 89, con la previsione che gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono alla determinazione del reddito per il loro ammontare nell'esercizio di percezione;

- e) nell'art. 92bis, con l'applicazione ai redattori del bilancio IAS le disposizioni particolareggiate di determinati settori nella valutazione delle rimanenze;
- f) art. 94, con la valutazione dei titoli obbligazionari e titoli di serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni secondo le regole contabili IAS e non secondo la valutazione prevista dall'art. 92, comma 5;
- g) art. 101, per la valutazione dei titoli immobilizzati considerate immobilizzazioni finanziarie diversi da quelli per la negoziazione si dovrà fare riferimento al valore determinato secondo le disposizioni del comma 1bis dell'art. 110;
- h) nell'articolo 102, comma 7, è stato previsto l'applicazione del criterio dell'ammortamento finanziario dei beni in leasing, prevedendo che per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.;
- i) art. 103, prevedendo che la valutazione dei marchi e dell'avviamento andrà fatta secondo le ordinarie regole indipendentemente dall'imputazione a conto economico dei costi;
- j) nell'articolo 108, comma 3, è stato previsto che le spese pluriennali, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi;
- k) nell'articolo 109, comma 4, sono apportate diverse modificazioni in attuazione degli IAS:
  - Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali;
  - L'introduzione del quadro EC nella dichiarazione dei redditi<sup>10</sup>;

---

<sup>10</sup> La disposizione è oggi abrogata per effetto dell'art. 1, comma 33 della legge 244/2007 (finanziaria 2008), come precedentemente prevista e rimodellata dal decreto legge 223 del 2006 - *Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi.*

- l) all'articolo 110, riscrivendo la disciplina della valutazione di titoli, la determinazione del costo delle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, è data:
- per i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumendo rilievo anche ai fini fiscali;
  - la previsione che per il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari simili alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
  - per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a diciotto mesi precedenti a quello della cessione (articolo 87, comma 1, lettera a)), aventi gli altri requisiti PEX, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

A salvaguardia di ogni interferenza sia di natura contabile sia di natura fiscale, al comma 1ter dell'art. 110, si prevede, come corollario generale, che i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali.

m) riscrivendo la disciplina delle operazioni fuori bilancio (art. 112):

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, per le società che adottano i principi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento, nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita.

### ***IAS ed IRAP<sup>11</sup>***

Ai fini dell'imposta sulle attività produttive, è previsto che i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, determinano il valore della produzione netta assumendo i componenti positivi e negativi sulla base degli schemi di bilancio adottati in assenza dei predetti principi contabili internazionali.

---

<sup>11</sup> Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Inizialmente con un'integrazione prevista nell'articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, "I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente al patrimonio, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi".

Tale comma è stato abrogato dalla finanziaria 2008; ciò grazie alla rimodulazione della determinazione della base imponibile delle imprese commerciali, bancarie ed assicurative.

Per le imprese commerciali individuate dall'art. 73 del Tuir, è stato previsto l'adozione di una base imponibile derivante dal conto economico e quindi delle voci determinate direttamente in bilancio civilistico mentre, per le imprese bancarie o assicurative sono state previste disposizioni specifiche. Per tutti i soggetti diversi dalle imprese collettive, è stata data facoltà di poter adottare le regole per le società.

### ***Ultimi scenari***

Che gli IAS siano lo scenario futuro per il reddito di impresa, in attesa dell'armonizzazione a livello civilistico tra normativa nazionale ed internazionale, in ultimo si evince con il decreto legge n. 49 del 2009.

Il passo in avanti che si è fatto con il predetto decreto è più "formale" che "sostanziale". Poco cambia rispetto a quanto è stato previsto dal D.Lgs. n. 38/2005 e dalla finanziaria 2008, attraverso i quali interventi è stato creato un "binario" a d'oc per quanti "costretti" ad adottare gli IAS.

Le maggiori puntualizzazioni contenute nel decreto 49/2009 riguardano le seguenti previsioni:

- Ai fini dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del Tuir, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS; Con esclusione, per la corretta determinazione del reddito, dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi al criterio della sostanza;
- Anche ai soggetti IAS si applicano le disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che



esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Concorrono, comunque, alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS, come pure resta, altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico.

- I limiti di cui all'articolo 106, commi 1 e 3, del testo unico, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti. I soggetti cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 possono, tuttavia, assoggettare anche le predette differenze di prima iscrizione ai limiti ivi indicati.
- Gli accantonamenti ai fondi di cui all'articolo 105, commi 1 e 2, del Tuir, deducibili in ciascun esercizio sono determinati in misura non superiore alla differenza fra l'importo complessivo dei fondi calcolati al termine dell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti, e l'importo di tali fondi fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio precedente, assunto al netto degli utilizzi dell'esercizio. Concorrono a determinare gli accantonamenti tutte le componenti positive e negative iscritte a conto economico o a patrimonio netto in contropartita di detti fondi.

L'equiparazione fiscale tra soggetti IAS e imprese soggette alla normativa nazionale il cui fine si sostanzia nella necessità di statuire *“i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi”*<sup>12</sup>, rischia di apparire una parabola involutiva tra società che operano nel medesimo mercato e che conseguono una stessa tipologia di reddito.

L'anomalia è tanto più evidente quanto frutto della considerazione che l'adeguamento è stato reso necessario per un ordinamento più evoluto, basato su elementi e valutazioni oggettive (il costante adeguamento ai valori mercato degli elementi di bilancio) piuttosto che su un ordinamento previgente che per ragioni

---

<sup>12</sup> Cfr. alla relazione illustrativa del DL n. 49/2009.

prettamente di “cassa” volutamente non rispetta l’asimmetria fiscale tra componenti positivi e negativi di reddito.

*Dr. Giuseppe Bennici\**  
*10 Luglio 2009*

\*Articolo redatto a titolo personale.